



*Città di Bitetto*  
*Medaglia d' Oro al Merito Civile*

STATUTO  
del  
COMITATO PROMOTORE  
per il riconoscimento della D.O.P.  
“Oliva Baresana - Cultivar Térmita di Bitetto”

## Articolo 1

### **DURATA**

La durata del Comitato Promotore – che qui di seguito sarà denominato “Comitato” - viene stabilita fino al momento del riconoscimento da parte dell’Unione Europea, della Denominazione di Origine Protetta dell’*“Oliva Baresana - Cultivar Térmita di Bitetto”*, e dopo la successiva costituzione di un Consorzio di tutela per la gestione del marchio.

Il “Comitato” potrà essere sciolto anticipatamente con le modalità previste in materia delle norme del Codice Civile.

## Articolo 2

### **SCOPI**

Il Comitato Promotore si propone di:

- a) Elaborare un Disciplinare di Produzione per il riconoscimento DOP (Denominazione di Origine Protetta) dell’*“Oliva Baresana - Cultivar Térmita di Bitetto”*, ai sensi dell’ Articolo 7 del Regolamento (UE) n. 1151/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui “Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari”;
- b) Presentare domanda di registrazione, corredata dal disciplinare di cui alla lettera a) redatto sulla base dei requisiti di cui all’ Articolo 5 del Regolamento (UE) n. 1151/2013 e dei documenti previsti all’ Articolo 8 del Regolamento predetto, nonché di quanto disciplinato nel Decreto Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 14 ottobre 2013 relativo alle “Disposizioni nazionali per l’attuazione del Regolamento UE n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG”;
- c) Studiare ed elaborare un “logo” che contraddistingua facilmente il prodotto *“Oliva Baresana - Cultivar Térmita di Bitetto”* da tutti gli altri, conformemente al disposto di cui all’ Articolo 12 de Regolamento (UE) n. 1151/2013 relativo ai nomi, simboli e indicazioni;
- d) Delimitare l’area geografica e il territorio di origine dai quali dipende la peculiarità del prodotto da tutelare ed entro i quali si consuma l’intero processo produttivo, conformemente al disposto di cui alla lettera c) del comma 1 dell’ Articolo 5 del Regolamento (UE) n. 1151/2013;
- e) Attivare azioni promozionali e di valorizzazione specifiche per *“Oliva Baresana Cultivar - Térmita di Bitetto”* fornendo ai consumatori informazioni chiare sulle proprietà organolettiche, nutrizionali e salutistiche che conferiscono valore aggiunto al prodotto in conformità a quanto esplicitato alla lettera c) del comma 1 dell’ Articolo 4 del Regolamento (UE) n. 1151/2013;

- f) Promuovere e/o partecipare ad altre Organizzazioni aventi finalità che possono concorrere con quelle degli scopi sociali.

### Articolo 3

#### **SOCI**

Possono fare parte del "Comitato Promotore":

1. Le aziende agricole singole e/o associate operanti nel territorio dei Comuni di Bitetto, Palo del Colle, Binetto, Grumo Appula, Sannicandro di Bari, Bitritto, Modugno e Bitonto i quali, insieme, faranno parte della zona geografica che sarà delimitata ai fini del Disciplinare di produzione dell'"*Oliva Baresana Cultivar - Térmita di Bitetto*";
2. Le aziende attive nella trasformazione e/o confezionamento delle olive sia in forma singola che in forma associata per la produzione dell'"*Oliva Baresana Cultivar - Térmita di Bitetto*" ricadenti nei comuni di cui al comma 1;
3. Le imprese turistico-ricettive che, utilizzando l'"*Oliva Baresana - Cultivar Térmita di Bitetto*" per la ristorazione, favoriscono la sua conoscenza e diffusione;
4. Le Associazioni turistico-culturali operanti nel settore della valorizzazione e promozione della ristorazione dei prodotti agroalimentari tipici;
5. Le Associazioni dei produttori olivicoli;
6. Altri Enti, società o Istituzioni che hanno interesse a valorizzare l'"*Oliva Baresana - Cultivar Térmita di Bitetto*";
7. Le Organizzazioni professionali agricole e alimentari.

### Articolo 4

#### **ADESIONE AL "COMITATO"**

L'adesione al Comitato Promotore è libera, senza discriminazione alcuna, purché l'attività personale di ciascun aderente avvenga nel pieno rispetto delle leggi vigenti e non sia in contrasto con le finalità del "Comitato" stesso.

Il "Comitato" si intende costituito dai promotori e da quanti successivamente chiedano di entrare a farne parte espressamente con tale qualifica e la cui richiesta venga accettata dalla maggioranza dei componenti del "Comitato" medesimo.

## Articolo 5

### **FINANZIAMENTI**

L'adesione al "Comitato" potrà comportare un'autotassazione degli aderenti. Il "Comitato" provvederà all'autofinanziamento delle singole iniziative decise di volta in volta dall'Assemblea.

## Articolo 6

### **DIRITTI ED OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI**

Gli associati hanno diritto ad essere informati sull'attività del "Comitato", a ricevere gli avvisi di convocazione dell'Assemblea degli associati presso il recapito dagli stessi indicato ed hanno accesso a tutti gli atti del "Comitato" stesso.

Gli associati hanno l'obbligo di corrispondere puntualmente le eventuali quote associative, di astenersi da qualunque attività che, direttamente o indirettamente, sia in contrasto con gli scopi del "Comitato".

## Articolo 7

### **RECESSO ED ESCLUSIONE DEGLI ASSOCIATI**

Ogni associato ha diritto di recedere dal "Comitato". La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Presidente del Consiglio Direttivo ed ha effetto immediato dopo l'accettazione del Consiglio Direttivo, e, per il tramite del Presidente dello stesso, la decisione viene comunicata al socio recedente. Il Presidente del Consiglio Direttivo comunica la dichiarazione di recesso all'Assemblea dei Soci nella prima adunanza utile, e l'associato che recede non ha diritto al rimborso di quote associative versate.

L'esclusione di un associato può essere deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 24 del Codice Civile, l'esclusione è prevista per i seguenti casi:

- a. Inadempimento degli obblighi assunti da parte del socio promotore a favore del "Comitato";
- b. Inosservanza delle disposizioni dello Statuto, di eventuali regolamenti o delle delibere degli organi sociali;
- c. Palese contrarietà alle decisioni del "Comitato".

## Articolo 8

### **ORGANI DEL "COMITATO"**

Sono Organi del "Comitato":

1. l'Assemblea dei Soci
2. il Consiglio Direttivo
3. il Comitato Tecnico-Scientifico
4. il Presidente.

## Articolo 9

### **ASSEMBLEA DEI SOCI**

L'Assemblea dei Soci è organo collegiale composto da tutti i componenti del "Comitato".

Alle riunioni dell'Assemblea hanno diritto di partecipare tutti i componenti che sono in regola con il pagamento della quota associativa annuale deliberata dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo che la presiede. In caso di impedimento del Presidente, l'Assemblea sarà presieduta dal Vice Presidente o, in caso di impedimento di quest'ultimo, dal componente anziano del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, entro 60 (sessanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, con comunicazione scritta da inviarsi a casa degli associati con anticipo di almeno 15 (quindici) giorni.

La comunicazione di convocazione deve indicare il luogo dove avverrà la riunione e l'indicazione della data e dell'ora sia della prima che della seconda convocazione.

L'Assemblea dei componenti dovrà essere altresì convocata tutte le volte in cui ne facciano richiesta scritta al Presidente almeno un terzo dei soci, con indicazione specifica dell'ordine del giorno, della data e dell'ora della convocazione. Il Presidente provvede alla convocazione dell'Assemblea, da tenersi non oltre 30 (trenta) giorni dalla richiesta.

L'Assemblea straordinaria si riunisce quando la richiesta sia fatta da almeno i 2/3 (due terzi) dei membri del Consiglio Direttivo, oppure su richiesta scritta di almeno 2/5 (due quinti) dei soci con le medesime modalità previste per la richiesta di convocazione dell'Assemblea ordinaria.

L'Assemblea ordinaria delibera, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto, ed a maggioranza dei voti in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti aventi diritto di voto.

L'Assemblea straordinaria delibera, in prima convocazione, con la presenza di almeno 2/3 (due terzi) dei soci aventi diritto al voto, ed a maggioranza dei voti in seconda convocazione, purché sia presente la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto.

Ciascun socio ha diritto a farsi rappresentare da altro socio, fornendo allo stesso delega scritta. Ogni socio non può avere più di 2 (due) deleghe.

I componenti del Consiglio Direttivo non potranno avere alcuna delega.

L'Assemblea ordinaria delibera:

1. sul bilancio consuntivo e preventivo;
2. sulla nomina del Consiglio Direttivo;
3. sull'attività che il "Comitato" deve svolgere per il raggiungimento degli scopi sociali;
4. sugli eventuali compensi da corrispondere ai membri del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni statutarie.

## Articolo 10

### **CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 7 (sette) membri nominati dall'Assemblea dei soci conformemente al punto 2. del precedente articolo. Può essere nominato dal Consiglio Direttivo un segretario verbalizzante senza potere di voto.

Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

## Articolo 11

### **POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la questione ordinaria e straordinaria del "Comitato" che non siano dalla legge o dal presente statuto riservati ad altro Organo dello stesso.

In particolare, il Consiglio Direttivo:

1. dispone la convocazione dell'Assemblea e ne esegue deliberazioni;
2. predisporre i bilanci consuntivi e di previsione e le relazioni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
3. nomina il Presidente ed il Vice Presidente fra i suoi membri;

4. predispone il programma annuale dell'attività associativa curandone l'attuazione previa approvazione dell'Assemblea;
5. promuove la raccolta di oblazioni e assume la gestione dei fondi raccolti;
6. delibera in merito ai progetti esecutivi da svolgere anche in collaborazione con le Amministrazioni pubbliche;
7. predispone, se necessario, il Regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
8. propone all'Assemblea la quota di ammissione per i nuovi soci;
9. delibera l'ammissione e la cancellazione degli Associati e ne riferisce all'Assemblea;
10. può costituire gruppi di lavoro specializzati anche eventualmente con consulenti esterni, determinandone compiti e compensi;
11. delibera sull'organizzazione del "Comitato", sulla sede ed uffici, sull'eventuale conferimento di incarichi professionali;
12. delibera sulla stipula di tutti gli atti e i contratti inerenti l'attività sociale;
13. delibera sull'adesione e/o collaborazione con altri Organismi, Enti e Istituzioni.

Il Consiglio Direttivo può conferire, nell'ambito dei propri poteri, specifici incarichi a uno o più Consiglieri.

#### Articolo 12

#### **PRESIDENTE**

Il Presidente ha la rappresentanza legale del "Comitato" e l'uso della firma sociale. Egli presiede l'Assemblea, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni.

Il Presidente è autorizzato a riscuotere personalmente o per delega le somme e contributi da persone giuridiche pubbliche o private, rilasciandone quietanza liberatoria.

Il Presidente, nell'ambito dei suoi poteri e competenze, può delegare l'uso della firma sociale.

In caso di sua assenza o impedimento, tutte le sue mansioni sono espletate dal Vice Presidente.

#### Articolo 13

#### **COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO**

Il Comitato Tecnico-Scientifico, di seguito indicato Comitato, è istituito ai fini della definizione di tutte le iniziative utile al raggiungimento degli scopi riportati nell'Art. 2.

In particolare, il Comitato ha il compito di:

- elaborare il Disciplinare di Produzione;
- elaborare la documentazione propedeutica alla domanda di registrazione;
- fornire pareri sulle idee per il logo;
- fornire supporto per l'attività di delimitazione geografica dell'area ed il territorio di origine;
- partecipare alle attività di promozione e di valorizzazione promosse in conformità con gli scopi del comitato;
- fornire parere sull'adesione ad Organizzazioni aventi finalità che possono concorrere con quelle degli scopi sociali.

Il Comitato è così composto:

- prof. Salvatore Camposeo, *Professore Associato del Settore Scientifico-Disciplinare AGR/03 - Arboricoltura generale e Coltivazioni arboree dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro;*
- prof.ssa Maria Lisa Clodoveo, *Ricercatore confermato e Professore Aggregato del Settore Scientifico-Disciplinare AGR/15 - Scienze e Tecnologie Alimentari dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro;*
- dott. Gaetano Alessandro Vivaldi, *Ricercatore TDa del Settore Scientifico-Disciplinare AGR/03 - Arboricoltura generale e Coltivazioni arboree dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro;*
- dott. Agr. Manlio Livio Cassandro, amministratore unico della Cassandro s.r.l. con sede a Barletta, in Via Monsignor Dimiccoli, 221.

I componenti del Comitato potranno cooptare altri esperti in discipline specifiche, invitandoli ad esprimere pareri su particolari aspetti. Per lo svolgimento delle proprie attività i componenti del Comitato non percepiranno alcun compenso.

#### Articolo 14

#### **ESERCIZIO SOCIALE**

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura di ciascun esercizio, il Consiglio Direttivo sottopone all'Assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo per le rispettive approvazioni.

La contabilità del "Comitato" è tenuta in conformità alle leggi vigenti.



## Articolo 15

### **SCIoglIMENTO**

Nel caso di scioglimento del "Comitato" - in conformità all'Articolo 22 del Codice Civile - spetta all'Assemblea straordinaria decidere sulla destinazione del patrimonio sociale, al netto delle spese, oneri ed obblighi di qualsiasi natura.

La stessa Assemblea potrà nominare uno o più liquidatori, anche non Associati, stabilendone poteri e compensi.

## Articolo 16

### **REGOLAMENTO INTERNO**

Il "Comitato" potrà regolare il proprio funzionamento ed ogni altro adempimento non previsto dallo Statuto mediante apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei Soci.

## Articolo 17

### **DISPOSIZIONI FINALI**

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme applicabili dal Codice Civile e, in generale, alle leggi vigenti ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato.

Il "Comitato" assume, ai sensi dell'Articolo 11 del D.L. 472/1997 il debito per le eventuali sanzioni amministrative irrogate per le violazioni commesse senza dolo o colpa grave dagli amministratori e/o dai dipendenti del "Comitato" stesso nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze.